

ASSOCIAZIONE "LA PIUMA" – Organizzazione di Volontariato

STATUTO SOCIALE



Denominazione e sede, Finalità e attività, Destinazione del patrimonio e

divieto di distribuzione degli utili

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato, "La Piuma - Organizzazione di Volontariato", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione La Piuma è nata da un'esperienza di preghiera e di intervento sociale tra persone che, ispirate dal versetto biblico "Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo" (Ebr 13,1-8), si sono trovate a condividere il valore dell'Ospitalità, spinti nell'agire dallo spirito di figli adottivi di un unico Dio.

I Soci, sentendosi parte dell'unica famiglia umana, si impegnano per il bene comune, consapevoli che ogni persona che nella propria vita riconosca i valori fondanti della Piuma, sia essa cristiana, atea o di altra professione religiosa, può essere dono e risorsa preziosa ed efficace per attuare i progetti che permettano di realizzarli.

L'Associazione vuole, quindi, essere *strumento* che aiuti i Soci a realizzare progetti

- per la cura e la valorizzazione della dimensione umana, culturale e spirituale di ogni persona;
- per la cura e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale e storico, nell'ottica di una "ecologia integrale": "Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e

complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura" (Papa Francesco "Laudato Si")

L'Associazione è costituita nel rispetto dei valori e delle norme della Costituzione italiana.

L'Associazione persegue, quindi, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

1.1 Art. 5 comma 1 lettera a):

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della L. 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni –

In tale ambito potranno essere realizzati progetti quali, ad esempio, la costituzione di Case Famiglia, Alloggi Protetti, Centri Diurni e potranno essere organizzate iniziative finalizzate alla promozione dello strumento dell'Affido e dell'Adozione

1.2 Art. 5 comma 1 lettera e):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi –

In tale ambito potranno essere attivate esperienze che permettano, attraverso il contatto con la natura e la conoscenza delle realtà che essa offre, di imparare a condurre e promuovere una vita più rispettosa dell'ambiente

1.3 Art. 5 comma 1 lettera f):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 e successive modificazioni –

In tale ambito potranno essere organizzate iniziative dirette a far conoscere la storia e la realtà di Forte Tenaglie.

1.4 Art. 5 comma 1 lettera r):

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti –

In tale ambito potranno essere attivate iniziative atte a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei migranti, attraverso esperienze di formazione, lavoro e socializzazione.

1.5 Art. 5 comma 1 lettera s):

agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni-

In tale ambito potranno essere promosse sperimentazioni e iniziative coinvolgenti, in particolare, le scuole

1.6 Art. 5 comma 1 lettera u):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo -

In tale ambito potranno essere potenziate iniziative, quali il Fondo di solidarietà e raccolte fondi, dirette a sostenere persone in stato di momentanea difficoltà.

1.7 Art. 5 comma 1 lettera v):

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, anche attraverso incontri di informazione e di sensibilizzazione alla solidarietà-

In tale ambito potranno essere attuate iniziative, in particolare in collaborazione con l'Ufficio esecuzione penale esterno - UEPE -, dirette a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale anche attraverso esperienze di formazione e lavoro.

1.8 Art. 5 comma 1 lettera w):

- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della L. 24 dicembre 2007 n. 244-

In tale ambito potranno essere organizzate iniziative di informazione e formazione dirette alla cittadinanza.

1.9 Art. 5 comma 1 lettera z):

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati -

In tale ambito potranno essere proseguite le iniziative di riqualificazione e recupero dei manufatti dismessi facenti parte del compendio di Forte Tenaglie.

2. L'Associazione si avvale di ogni strumento positivo, nei limiti previsti dalla legge per gli Enti del terzo settore, utile al raggiungimento degli scopi associativi, ed in particolare, della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, purché di natura non lucrativa. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa

comunque connessa alle attività istituzionali di assistenza socio-sanitaria e di tutela della natura dell'ambiente e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, strettamente accessoria al raggiungimento dei propri fini.

3. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non sono rese nei confronti di soci, associati, partecipanti, amministratori, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ed a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Le finalità di solidarietà sociale si realizzano anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri Soci, se costoro sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Associati, Ammissione ed esclusione, Diritti e obblighi

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Possono entrare a fare parte dell'Associazione tutti coloro che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. Vigge l'obbligo di uniformare l'organizzazione ai principi di democrazia interna per garantire l'effettività del rapporto associativo.
2. Gli Associati sono le persone fisiche e altre organizzazioni di volontariato che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera in merito nella prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come Associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli Associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno due mesi

nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
- tenere una condotta amichevole e collaborativa nei confronti degli altri Associati

ART. 7 – Volontari, associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Organi dell'Associazione e loro poteri

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono Organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'Organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi membri.**
- 2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail. Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione**

degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
4. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Ciascun Associato ha un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati se l'organizzazione ha un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri Associati, dagli Enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli Amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le riunioni del Consiglio direttivo, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, Il Consiglio direttivo si considererà tenuto nel

Handwritten signature and initials on the right margin.

luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede procedendone all'elezione nella prima Assemblea utile.

6. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da

un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, e che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Patrimonio dell'Associazione

ART. 14 - Risorse

- 
1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
 2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

- 
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
 3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
 4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente Statuto, agli accordi sociali e ai rapporti che ne derivano, sia tra Associazione ed Associati che tra Associati sarà deferita ad un Arbitro unico, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Genova, che definirà la controversia secondo equità, in contraddittorio delle parti o i loro aventi causa, irritualmente ed inappellabilmente senza formalità di procedura alcuna, intendendosi derogata la competenza del giudice ordinario.

Art. 22 -Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

